

Statuto Infra Suisse

27 aprile 2016



I. Nome, forma giuridica e sede

Art. 1

Nome e forma
giuridica

1.1 Sotto la denominazione «Infra Suisse» è costituita, per una durata indeterminata, un'associazione ai sensi dell'articolo 60 segg. del Codice civile svizzero.

Sede

1.2 Il Comitato stabilisce la sede legale di Infra Suisse.

Federazione della
SSIC

1.3 Infra Suisse è una federazione autonoma della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC).

II. Scopo

Art. 2

Scopo

Infra Suisse si prefigge di rafforzare la posizione delle imprese che operano nel settore della costruzione di infrastrutture e di tutelare gli interessi comuni dei propri membri.

Art. 3

Attività

Per raggiungere lo scopo associativo, Infra Suisse svolge le seguenti attività:

- 3.1 Difendere gli interessi comuni dei propri membri, in particolare nei confronti dei committenti e delle organizzazioni che li rappresentano, delle associazioni professionali, delle parti sociali, delle altre istituzioni di settore, del mondo politico e del pubblico;
- 3.2 Trattare questioni specifiche relative alla costruzione di infrastrutture (comparti genio civile e genio civile speciale, costruzione di strade e di rivestimenti stradali, lavori in sotterraneo, perforazioni no dig o senza trincea ecc.
- 3.3 Garantire un sistema di formazione professionale iniziale e continua per il settore della costruzione di infrastrutture, ad esempio attraverso la gestione di una scuola professionale;
- 3.4 Promuovere la qualità e le misure necessarie a garantirla;
- 3.5 Fornire servizi ai propri membri;
- 3.6 Promuovere le relazioni tra i professionisti del settore;
- 3.7 Collaborare con organizzazioni che perseguono fini analoghi o identici.

Art. 4

Conseguimento
dello scopo
associativo

4.1 Per conseguire lo scopo associativo, gli organi competenti in forza del presente statuto adottano le misure necessarie o affidano a terzi i relativi incarichi.

4.2 Per l'esecuzione di compiti specifici, Infra Suisse può costituire fondazioni o fondi dotati di contabilità separata.

Art. 5

Esclusione degli
scopi di lucro

Infra Suisse non svolge attività commerciali tese alla produzione di lucro.

III. Qualifica di membro

Art. 6

Presupposti

- 6.1 Sono ammesse a far parte di Infra Suisse con la qualifica di membri ordinari le imprese attive nel settore principale della costruzione che
- hanno sede o una succursale in Svizzera,
 - sono qualificate per la costruzione di infrastrutture e
 - sono membri della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC).

Conseguimento della qualifica di membro

- 6.2 La qualifica di membro deve essere richiesta per iscritto al Comitato.
- 6.3 Il Comitato decide a maggioranza assoluta sull'ammissione di un nuovo membro.
- 6.4 Non sussiste un diritto automatico all'ammissione. La richiesta può essere respinta senza l'obbligo di fornire motivazioni.
- 6.5 All'atto dell'ammissione a Infra Suisse, il nuovo membro ne accetta lo statuto nonché i regolamenti e le decisioni che su questo si fondano.
- 6.6 Le filiali e le succursali di un'impresa membro iscritte al registro di commercio e gestite di fatto come imprese a sé stanti possono, a prescindere dalla loro forma giuridica, aderire singolarmente a Infra Suisse. In tal caso sono considerate membri autonomi.
- 6.7 I membri si impegnano a garantire una formazione professionale adeguata degli apprendisti.
- 6.8 La qualifica di membro non implica impegni di adesione ad altre associazioni.

Art. 7

Subentro nelle attività

Chi rileva le attività di un'impresa membro di Infra Suisse ne assume in via provvisoria i diritti e gli obblighi. Se entro sei mesi dal subentro viene fatta domanda di ammissione a Infra Suisse e la richiesta viene accolta, la qualifica di membro non subisce interruzioni. Decorso tale termine, il privilegio legato al subentro nelle attività decade.

Art. 8

Membri associati

- 8.1 Le organizzazioni che con la loro attività sostengono o promuovono il conseguimento dello scopo associativo possono essere ammesse con la qualifica di membri associati.
- 8.2 I membri associati possono partecipare all'Assemblea dei membri (Assemblea) ma non hanno diritto di voto.
- 8.3 I membri associati sono tenuti al versamento di una quota associativa fissata dal Comitato.

Art. 9

Membri benemeriti e membri onorari

- 9.1 Le persone distintesi in modo particolare per la loro attività in seno a Infra Suisse o nel settore della costruzione di infrastrutture in Svizzera possono essere designate membri benemeriti dall'Assemblea.

- 9.2 L'Assemblea ha inoltre la facoltà di designare quali membri onorari le seguenti persone:
- 9.2.1 proprietari o dirigenti di lunga data di imprese membro ritirati dall'attività lavorativa;
 - 9.2.2 personalità che nel corso della loro vita professionale si sono impegnate a favore degli imprenditori del settore della costruzione di infrastrutture.
- 9.3 I membri benemeriti hanno diritto di voto personale e non delegabile nell'Assemblea. I membri onorari non hanno invece diritto al voto.
- 9.4 I membri benemeriti e i membri onorari non sono tenuti a versare la quota associativa.
- 9.5 I membri benemeriti e i membri onorari possono essere incaricati di svolgere determinati compiti e possono essere nominati nelle commissioni.

Art. 10

Cessazione della
qualifica di membro

Le imprese perdono la qualifica di membro in caso di cessazione dell'attività di costruzione di infrastrutture, cancellazione dal registro di commercio, richiesta di moratoria concordataria, apertura della procedura fallimentare, costituzione in pegno del capitale, recesso o esclusione. I membri benemeriti e i membri onorari perdono la loro qualifica in seguito a decesso, recesso o esclusione.

Art. 11

Recesso

- 11.1 Il recesso dalla qualifica di membro deve essere richiesto per iscritto al Comitato tramite lettera raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi ed è possibile solo al termine di un anno civile.
- 11.2 Il recesso o l'esclusione dalla SSIC comportano la perdita automatica della qualifica di membro.

Art. 12

Esclusione

- 12.1 Il Comitato può escludere previo avvertimento scritto i membri che non onorano i propri impegni nei confronti di Infra Suisse o che agiscono in qualsiasi altro modo contro gli interessi di Infra Suisse.
- 12.2 La decisione deve essere comunicata agli interessati tramite lettera raccomandata con indicazione dei motivi di esclusione.
- 12.3 Entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione scritta, i membri colpiti dal provvedimento hanno diritto di presentare ricorso, che sarà trattato nella successiva seduta ordinaria dell'Assemblea.
- 12.4 L'Assemblea decide sui ricorsi contro le esclusioni dalla qualifica di membro a maggioranza dei voti espressi.

Art. 13

Responsabilità

- 13.1 I membri sono responsabili nei confronti di Infra Suisse per tutti gli impegni previsti dallo statuto fino alla cessazione della qualifica di membro.
- 13.2 Delle obbligazioni assunte risponde esclusivamente Infra Suisse con il proprio patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri o del Comitato.

IV. Organi di Infra Suisse

Art. 14

Organi

Gli organi di Infra Suisse sono:

- l'Assemblea
- il Comitato
- le Conferenze specializzate
- l'Organo di controllo.

V. Assemblea dei membri (Assemblea)

Art. 15

Sedute ordinarie

15.1 L'Assemblea dei membri (Assemblea) è l'organo supremo di Infra Suisse. Si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, di norma nel corso del primo semestre. Il Comitato è tenuto a preannunciare la seduta con almeno tre mesi di anticipo.

Sedute straordinarie

15.2 L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per decisione del Comitato, su iniziativa dell'Organo di controllo o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei membri.

Art. 16

Convocazione

16.1 L'Assemblea viene convocata per iscritto dal Comitato, o se necessario dall'Organo di controllo, almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora.

Quorum

16.2 L'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero di presenti.

Diritto di voto

16.3 Ogni avente diritto dispone di un voto.

Rappresentanza

16.4 Alle sedute dell'Assemblea ogni membro può rappresentare un solo altro membro.

Presidenza

16.5 L'Assemblea è presieduta dal presidente oppure, in caso di impedimento, dal vicepresidente o da un altro membro del Comitato.

Verbale

16.6 Le decisioni dell'Assemblea sono verbalizzate. Il verbale deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e da chi lo redige e va sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 17

Argomenti trattati

17.1 L'Assemblea può deliberare solo sugli argomenti iscritti per tempo all'ordine del giorno. L'unica eccezione è rappresentata dalla richiesta di convocazione di un'altra seduta.

Proposte

17.2 Le proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno formulate dai singoli membri per l'Assemblea ordinaria devono pervenire per iscritto al Comitato al più tardi quattro settimane prima della seduta.

Art. 18

Deliberazioni

18.1 Salvo disposizione contraria della legge o dello statuto, l'Assemblea delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta.

18.2 Di norma, le votazioni e le nomine si fanno per alzata di mano. Su richiesta della maggioranza dei membri presenti e rappresentati, le deliberazioni e le nomine avvengono per scrutinio segreto.

- 18.3 Il voto del presidente è preponderante e viene espresso solo in caso di parità di voti.
- 18.4 I membri coinvolti nella gestione degli affari non hanno diritto di voto sulle decisioni di scarico degli organi di gestione. Parimenti, un membro non è autorizzato a votare in occasione della decisione concernente la sua eventuale esclusione.
- 18.5 Per modificare lo statuto occorre la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Art. 19

Competenze

All'Assemblea competono:

- 19.1 l'adozione dello statuto e le modifiche statutarie;
- 19.2 l'approvazione dei verbali delle proprie sedute;
- 19.3 l'approvazione del rapporto annuale, del bilancio e del rapporto di revisione;
- 19.4 il scarico al responsabile della contabilità e al Comitato;
- 19.5 l'approvazione del budget;
- 19.6 la fissazione della quota associativa a carico dei membri ordinari ai sensi dell'articolo 29;
- 19.7 la nomina del Presidente e degli altri membri del Comitato;
- 19.8 la nomina dell'Organo di controllo;
- 19.9 la nomina dei delegati SSIC e dei loro supplenti;
- 19.10 la decisione sui ricorsi dei membri colpiti da un provvedimento di esclusione adottato dal Comitato;
- 19.11 la designazione di membri benemeriti e membri onorari;
- 19.12 le deliberazioni in merito a questioni che in virtù della legge o dello statuto sono riservate all'Assemblea;
- 19.13 le deliberazioni in merito allo scioglimento o alla fusione di Infra Suisse.

VI. Comitato

Art. 20

Composizione

- 20.1 Il Comitato è composto dal presidente, dal vicepresidente e da altri tredici membri al massimo. Possono farvi parte solo i rappresentanti delle imprese di cui all'articolo 6.1.
- 20.2 Nel limite del possibile, il Comitato dev'essere composto in modo tale da rappresentare in modo equilibrato gli ambiti specialistici e le regioni, con almeno un rappresentante per ciascun ambito specialistico.
- 20.3 A ciascun membro del Comitato compete un ambito specialistico o una divisione.

- 20.4 Il Comitato resta in carica due anni. I membri che rassegnano le dimissioni in corso di mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato. Fatta eccezione per il Presidente, la qualifica di membro del Comitato può essere conservata fino a un massimo di sei mandati completi consecutivi.
- 20.5 Compatibilmente alle attività svolte in seno al Comitato, il Presidente può rimanere in carica fino a un massimo di otto mandati consecutivi.
- 20.6 Ad eccezione del Presidente, che viene nominato dall'Assemblea, i membri del Comitato sono designati per cooptazione.

Art. 21

Competenze

Al Comitato competono:

- 21.1 la gestione degli affari e la difesa degli interessi di Infra Suisse;
- 21.2 la rappresentanza di Infra Suisse verso l'esterno;
- 21.3 l'ammissione o l'esclusione di membri ordinari e associati
- 21.4 la fissazione della quota associativa a carico dei membri associati;
- 21.5 la convocazione dell'Assemblea e la preparazione degli argomenti da trattare;
- 21.6 l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 21.7 l'attuazione delle disposizioni statutarie e regolamentari;
- 21.8 le decisioni di spesa nei limiti del budget;
- 21.9 la nomina di commissioni o gruppi di lavoro con compiti specifici;
- 21.10 la nomina dei rappresentanti di Infra Suisse in altre organizzazioni con la sola eccezione dei delegati SSIC;
- 21.11 la scelta del personale della Direzione e di quello adibito alla formazione e la definizione delle condizioni di assunzione;
- 21.12 la fissazione delle indennità spettanti a Comitato, commissioni e Direzione;
- 21.13 l'evasione in piena autonomia degli affari volti al conseguimento dello scopo associativo e non espressamente riservati all'Assemblea.

Art. 22

Obblighi

Il Comitato è tenuto a consultare le Conferenze specializzate sulle questioni e sulle consultazioni che concernono il loro ambito d'attività specifico quali norme, appendici del Contratto nazionale mantello ecc. Deve inoltre rappresentarne l'opinione in modo adeguato.

Art. 23

Poteri di firma

Il Comitato definisce i poteri e le modalità di firma.

Art. 24

Convocazione

- 24.1 Il Comitato si riunisce ogniqualvolta lo reputi necessario il Presidente o su richiesta di tre dei suoi membri.

- Deliberazioni** 24.2 Il Comitato delibera e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente prevale.

VII. Conferenze specializzate

Art. 25

- Obiettivi** 25.1 Per la trattazione di aspetti tecnici specifici, in particolare negli ambiti del genio civile, della costruzione di strade, dei lavori in sotterraneo, del genio civile speciale e della tecnica spingitubo, possono essere organizzate Conferenze specializzate.
- Partecipanti** 25.2 Possono partecipare alle Conferenze specializzate i membri che facevano parte delle organizzazioni dalle quali è nata Infra Suisse o quelli operanti nei relativi ambiti specialistici.
- Competenze** 25.3 Alle Conferenze specializzate competono:
- 25.3.1 le deliberazioni delegate dal Comitato in merito alle questioni e alle consultazioni specifiche quali norme, appendici del Contratto nazionale mantello ecc.;
 - 25.3.2 la formulazione di proposte al Comitato riguardanti argomenti quali la rappresentanza di interessi, la politica padronale nonché la formazione professionale iniziale e continua;
 - 25.3.3 la nomina dei rappresentanti professionali e di eventuali altri membri del Comitato.
- Commissioni** 25.4 Le Conferenze specializzate possono costituire delle commissioni in vista della trattazione di questioni specifiche o della formazione di opinioni.
- Convocazione** 25.5 Una Conferenza specializzata è convocata per iniziativa del membro del Comitato responsabile del relativo ambito professionale o se un quarto dei partecipanti se ne fa richiesta.
- Organizzazione** 25.6 Il membro del Comitato responsabile del relativo ambito professionale si fa carico dell'organizzazione e dello svolgimento della Conferenza specializzata. Per il resto, le Conferenze si costituiscono per cooptazione.

VIII. Organo di controllo

Art. 26

- Nomina** 26.1 L'Assemblea in seduta ordinaria nomina due revisori e un revisore supplente quali membri dell'Organo di controllo, scegliendoli tra i membri dell'associazione. I revisori restano in carica per due anni e possono essere rieletti senza limiti di sorta. Ogni anno, l'Assemblea designa anche un ufficio fiduciario.
- Rapporto** 26.2 L'Organo di controllo indirizza all'Assemblea un rapporto scritto sui conti annuali e il bilancio e formula proposte in merito.
- Assemblea** 26.3 L'Organo di controllo ha diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria.

IX. Direzione

Art. 27

Per la gestione degli affari, il Comitato si avvale di una Direzione subordinata al Presidente e dotata del personale necessario.

X. Finanze

Art. 28

Esercizio

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 29

Finanziamento

29.1 Infra Suisse percepisce quote associative annuali.

29.2 Possono servire al finanziamento delle attività dell'associazione anche i ricavi patrimoniali e quelli derivanti dalla fornitura di servizi.

Art. 30

Quota associativa

30.1 Ogni membro è tenuto al versamento della quota associativa stabilita dall'Assemblea.

30.2 La quota associativa è composta da una parte fissa e da un contributo per le prestazioni legato alla massa salariale. L'Assemblea in seduta ordinaria stabilisce ogni anno l'importo della parte fissa e il tasso (per mille) da utilizzare per il calcolo del contributo per le prestazioni. Per le masse salariali più elevate può essere applicata una scala di sconti.

30.3 I membri ammessi in corso d'anno sono tenuti a versare pro rata temporis la loro prima quota associativa.

30.4 Se necessario, l'Assemblea può introdurre una quota associativa speciale per una durata determinata.

Art. 31

Modalità di calcolo

31.1 Per il calcolo della quota associativa è determinante la massa salariale dell'anno precedente in base alla quale la Suva calcola i premi per i seguenti settori di attività: genio civile, genio civile speciale, opere idrauliche, costruzione di ponti, costruzione di strade e rivestimenti, lavori in sotterraneo, costruzioni senza scavo (compresi prestazioni di deposito e magazzino, servizi centrali e direzione di impresa).

31.2 Le parti di impresa esentate dall'obbligo di versare la quota associativa non possono far valere alcuna pretesa nei confronti di Infra Suisse.

31.3 In circostanze particolari, il Comitato può autorizzare deroghe per determinati gruppi di membri.

Art. 32

Comunicazione della massa salariale

32.1 Entro la fine del mese di maggio, i membri sono tenuti a comunicare alla Direzione Infra Suisse, tramite un apposito modulo, l'ammontare della massa salariale dell'anno precedente su cui è dovuta la quota associativa. Alla comunicazione va allegata una copia della fattura Suva dei premi definitivi. L'Assemblea ha la facoltà di richiedere altri dati di dettaglio nella dichiarazione della massa salariale.

- 32.2 La Direzione di Infra Suisse ha la facoltà di verificare o far verificare in qualsiasi momento i dati forniti dai membri.
- 32.3 Se non vengono presentati i documenti necessari al calcolo della quota associativa, il Comitato provvede a stimare la massa salariale determinante a tale effetto. La stima è vincolante per i membri interessati.

Art. 33

Consorti

- 33.1 L'obbligo di versare la quota associativa sulla base della massa salariale si applica anche ai lavori svolti in comune con altre imprese, a prescindere dalla forma giuridica della collaborazione. Le quote di massa salariale versate nel quadro di consorzi sono sommate alla massa salariale dell'impresa di base.
- 33.2 I membri che partecipano a un consorzio con contabilità salariale propria devono informare la Direzione Infra Suisse precisando la composizione del consorzio e la quota della massa salariale.

Art. 34

Versamento

Dopo aver ricevuto la dichiarazione relativa alla massa salariale, la Direzione fattura ai membri la quota associativa. L'importo va versato entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Art. 35

Diritti in caso di uscita

I membri che lasciano Infra Suisse non possono vantare alcun diritto sul patrimonio della federazione dal momento della loro uscita.

XI. Fondo di formazione

Art. 36

Fondo di formazione per i lavori in sotterraneo

- 36.1 Il fondo di formazione per i lavori in sotterraneo amministra mezzi finanziari destinati in modo permanente ed esclusivo alla formazione e al perfezionamento professionale nel comparto dei lavori in sotterraneo. Per il fondo viene tenuta una contabilità separata.
- 36.2 Il fondo di formazione per i lavori in sotterraneo è alimentato dai contributi delle imprese operanti nel comparto e raggruppate nella Conferenza specializzata UTB.
- 36.3 Infra Suisse conclude un contratto con la fondazione Campus Sursee e e gli imprenditori svizzeri dei lavori in sotterraneo (Conferenza specializzata UTB) volto a disciplinare la collaborazione nel campo della formazione e del perfezionamento professionale in materia di lavori in sotterraneo. In veste di contraente, Infra Suisse è rappresentata dal Comitato, nella cui competenza ricadono la conclusione e le eventuali modifiche contrattuali.
- 36.4 L'assegnazione dei mezzi finanziari del fondo può avere luogo a condizione che sia garantito il loro impiego esclusivo e irrevocabile a scopi formativi nel comparto dei lavori in sotterraneo.

Art. 37

Fondo di formazione
per il genio civile
speciale

Il fondo di formazione ripreso dalla Verband Schweiz. Grund- und Spezialtiefbauer viene amministrato quale fondo di formazione per il genio civile speciale. I mezzi finanziari del fondo sono destinati in modo permanente ed esclusivo alla formazione professionale iniziale e continua nel comparto del genio civile speciale. I mezzi del fondo di formazione figurano esplicitamente nei conti della federazione sotto forma di accantonamento separato.

XII. Scioglimento o fusione**Art. 38**

Competenza

38.1 Lo scioglimento o la fusione di Infra Suisse possono essere decisi esclusivamente dall'Assemblea.

Procedura

38.2 Per una delibera in tal senso devono essere presenti o rappresentati almeno due terzi dei membri. La decisione viene presa a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

38.3 Se in prima convocazione non viene raggiunta la partecipazione prescritta, l'Assemblea – purché riconvocata entro un mese – può deliberare validamente a maggioranza dei tre quarti dei membri presenti o rappresentati.

Art. 39

Liquidazione

39.1 Qualora venga deciso lo scioglimento, il Comitato si occupa della liquidazione di Infra Suisse, a meno che l'Assemblea non affidi l'incarico ad altri.

39.2 Dopo l'estinzione di tutti i debiti, il patrimonio residuo viene dato in gestione alla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) a favore di un'organizzazione professionale che opera nel settore della costruzione di infrastrutture e i cui membri devono appartenere alla SSIC. È esclusa la distribuzione del patrimonio tra i membri.

39.3 Se la costituzione di un'organizzazione professionale di cui sopra non interviene entro 10 anni dalla liquidazione di Infra Suisse, la SSIC è tenuta a impiegare il patrimonio residuo a favore della formazione e del perfezionamento professionale nel settore della costruzione di infrastrutture.

XIII. Pubblicazioni**Art. 40**

40.1 Gli avvisi e le segnalazioni di Infra Suisse possono essere pubblicati nel Giornale Svizzero degli Impresari-Costruttori.

40.2 Le comunicazioni possono anche avvenire tramite circolari o lettere personalizzate indirizzate agli interlocutori indicati dalle imprese membro.

XIV. Tribunale arbitrale**Art. 41**

Tribunale arbitrale

41.1 Le controversie risultanti dall'applicazione del presente statuto o dalle disposizioni di attuazione che ne derivano sono sottratte alla giurisdizione ordinaria e sottoposte al giudizio di un tribunale arbitrale.

Composizione

41.2 Il tribunale arbitrale è composto da un presidente con le necessarie conoscenze di diritto e da altri due arbitri.

Procedura

41.3 La procedura è stabilita dallo stesso tribunale arbitrale.

XV. Entrata in vigore**Art. 42**

Il presente statuto è stato approvato il 27 aprile 2016 dall'Assemblea dei membri Infra Suisse e sostituisce lo statuto associativo del 7 maggio 2014. Il nuovo statuto entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2016.

Infra Suisse

Il Presidente:

Il Direttore:

sig. Urs Hany

sig. Matthias Forster

Il presente statuto è stato approvato il 19 maggio 2016 dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC).

Il Presidente:

Il Direttore:

sig. Gian-Luca Lardi

sig. Dr. Benedikt Koch

Nota: Fa fede il testo in lingua tedesca.